



COMUNE DI CASTELLANA GROTTI

Provincia di Bari

GIUNTA COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 178 del 5.8.2010

OGGETTO: Ordinanza pronunciata dal G.E. del Trib. di Bari – Sez. Dist. di Putignano nella procedura di esecuzione contro i germani Cazzorla + Provincia di Bari Autorizzazione al Sindaco ad appellare l'ordinanza.

L'anno **duemiladieci** , il giorno **cinque** del mese di **agosto** con inizio alle ore 13,10, nella sala delle adunanze della sede comunale, la Giunta Comunale si è riunita nelle persone di:

		Presenti	Assenti
prof. Francesco TRICASE	<i>Sindaco</i>	x	
dott. Alfonso CARPINELLI	<i>Vice Sindaco</i>	x	
dott.ssa Luisa SIMONE	<i>Assessore</i>	x	
rag. Sante CAMASTRA	<i>Assessore</i>	x	
sig. Armando RAMIRRA	<i>Assessore</i>		x
dott. Enrico MESSINA	<i>Assessore</i>	x	
rag. Giovanni ROMANAZZI	<i>Assessore</i>		x
sig. Andrea RINALDI	<i>Assessore</i>	x	
		6	2

Partecipa il Segretario Generale dr. Francesco Intini

LA GIUNTA

Premesso:

che, con ricorso ex art. 447 bis c.p.c., datato 12.1.2001 i signori Cazzorla Paolo e Cazzorla Angela Teresa, rappresentati e difesi dall'Avv. Tamma, chiedevano al Giudice del Tribunale di Bari – Sezione Distaccata di Putignano: *“dichiararsi la Provincia di Bari inadempiente all’obbligo contrattuale di riconsegnare l’immobile in questione nelle stesse buone condizioni nelle quali era stato locato; condannarsi la resistente a ripristinare a regola d’arte tutti i danni accertati in corso di causa; condannarsi la stessa resistente al pagamento del risarcimento dei danni, in misura quantomeno pari all’ultimo canone locativo dovuto per tutto il periodo necessario alla esecuzione dei lavori necessari al chiesto ripristino, oltre gli interessi ed il danno da svalutazione monetaria; condannarsi la Provincia di Bari, al pagamento in loro favore, dell’ulteriore danno arrecato ai ricorrenti, da quantificarsi in via equitativa”*;

che, con comparsa di costituzione e risposta datata 16.3.2001 si costituiva in giudizio la Provincia di Bari chiedendo: *“l’autorizzazione a chiamare nel processo il Comune di Castellana Grotte ai sensi dell’art. 106 c.p.c.”*;

che, a seguito dell’autorizzazione da parte del Giudice, la Provincia conveniva in giudizio il Comune, il quale si costituiva con memoria del 20.6.2001;

che la predetta causa si concludeva con sentenza n. 118/2005 con la quale il Giudice del Tribunale di Bari – Sez. Dist. di Putignano – condannava:

- la Provincia di Bari *“ad eseguire i lavori indicati come non imputabili all’uso normale in relazione alla destinazione a scuola dell’immobile locato, così come elencati nella CTU a firma dell’ Ing. Antonio Calabrese”*

- il Comune di Castellana Grotte a *“garantire e tenere indenne la Provincia di Bari da tutte le conseguenze pregiudizievoli derivanti dall’accoglimento della domanda principale”*;

che i Signori Cazzorla Paolo e Cazzorla Angela Teresa, rappresentati e difesi dall'Avv. G. Tamma, con ricorso ex art. 612 c.p.c. depositato il 20.4.2006, chiedevano al Giudice dell'Esecuzione del Tribunale di Bari – Sezione Dist. di Putignano – di *“ determinare - a carico della Provincia di Bari - le modalità dell’esecuzione della sentenza di condanna n. 118/2005 pronunciata in data 29.7-14.9.2005 dal Giudice del Tribunale di Bari – Sez. Dist.di Putignano”*;

che, la Provincia di Bari, rappresentata e difesa dall'Avv. Franco, chiedeva al Giudice dell'Esecuzione – dott. Menelao - di essere autorizzato a chiamare in causa il Comune di Castellana Grotte, in qualità di liticonsorte necessario del giudizio de quo, oltre il rigetto di tutto quanto richiesto ed eccepito nel ricorso ex art. 612 c.p.c. proposto dai germani Cazzorla;

che il G.E. autorizzava la predetta chiamata con conseguente estensione del contraddittorio anche nei confronti del Comune di Castellana Grotte, alla quale veniva notificata la citazione in data 21.9.2006, acquisita al Protocollo Generale dell'Ente in pari data al n. 18818;

che, con atto di Giunta Comunale n. 173 del 17.10.2006, esecutivo ai sensi di Legge, e successiva determinazione del 1° Servizio n. 141 del 25.10.2006, il Comune stabiliva di resistere in giudizio per mezzo dell'Avv. Maria Laura Di Bello con studio in Castellana Grotte, Piazza Nicola e Costa n. 7, già difensore di fiducia nel precedente giudizio instaurato nell'anno 2001 sempre tra le stesse parti;

che l'Avv. Di Bello con lettera datata 25.3.2010 ed acquisita al protocollo generale dell'Ente in data 26.3.2009 al n. 5552 invitava il Comune di Castellana Grotte al pagamento della somma complessiva di € 51.795,51 a titolo di acconto per l'esecuzione dei lavori relativi all'immobile di proprietà dei germani Cazzorla, e già versata dalla Provincia ai suddetti proprietari, così come richiesto dall'Avv. Franco, quale difensore della Provincia di Bari con lettera datata 20.3.2009 e trasmessagli via fax;

che questo Ente con determinazione del 1° Servizio n. 187 del 9.10.2009 stabiliva di rimborsare la Provincia di Bari dell'importo di € 51.795,51, in esecuzione della sentenza n. 118/2005, resa dal G.E. del Trib. di Bari – Sez. Dist. di Putignano;

che il Comune di Castellana Grotte, al fine di sospendere l'efficacia esecutiva della stessa e stante la carenza di motivazione – così come specificato nella lettera datata 2.2.2006 a firma dell'Avv. Di Bello, impugnava - dinanzi la Corte d'Appello di Bari - la sentenza pronunciata in primo grado;

che il Sindaco del Comune con lettera raccomandata a.r. datata 4.5.2009, prot. n. 7997, comunicava al Presidente della Provincia di Bari quanto segue: *"...il ritardo nell'esecuzione dei lavori necessari al ripristino dell'immobile di proprietà dei Signori Cazzorla, imputabile esclusivamente alla Provincia di Bari, ha determinato un aggravio dei relativi costi, tanto che, si è passati da una spesa prevista di € 53.239,22 (come da relazione del CTU Ing. A. Calabrese) ad una che attualmente ammonta a circa € 140.000,00"...* danno che si sarebbe potuto evitare qualora la Provincia avesse eseguito senza ritardo le predette opere di ripristino".... cfr..

che con lettera datata 28.1.2010, acquisita al Protocollo Generale dell'Ente in data 30.1.2010 al n. 1686, l'Avv. Di Bello trasmetteva copia della sentenza n. 1104/09 con la quale la Corte d'Appello pronunciandosi definitivamente sul ricorso d'impugnazione proposto dal Comune di Castellana Grotte, così provvedeva: *"1°) rigetta l'appello e conferma integralmente l'impugnata sentenza; 2°) condanna il Comune di Castellana Grotte a rimborsare agli appellati Cazzorla e la Provincia di Bari, le spese e competenze di questo grado del giudizio liquidate – in favore di ciascuna di dette parti – in complessivi € 4.480,00, di cui € 30,00 per esborsi, € 1.200,00 per diritti di procuratore ed € 3.250,00 per onorario di avvocato, oltre I.V.A., C.A.P. e spese generali, come per Legge";*

che con atto di precetto datato 13.5.2010, acquisito al Protocollo Generale dell'Ente il 19.5.2010 al n. 9420, l'Avv. Angeloantonio Franco intimava e faceva precetto al Comune di Castellana Grotte di: *"pagare in favore della Provincia di Bari, nel termine perentorio di dieci giorni, la somma complessiva di € 49.236,80 oltre gli ulteriori interessi legali e svalutazione monetaria, spese di notifica e successive occorrente ed alle eventuali altre sino all'integrale soddisfacimento dell'intera procedura e successive azioni legali con l'espresso avvertimento che in difetto di suo adempimento si procederà ad esecuzione forzata mobiliare ed immobiliare anche presso terzi";*

che con deliberazione di G.C. n. 114 del 24.5.2010, esecutiva ai sensi di legge, e successiva determinazione del I Servizio, "Segreteria Generale – Risorse Umane" l'Amministrazione autorizzava il Sindaco a proporre opposizione avverso il predetto atto di precetto (per mezzo dell'Avv. Derobertis Lorenzo) ritenendo che le maggiori spese si sarebbero potute evitare se la Provincia di Bari, obbligata per effetto della sentenza n. 118/2005, avesse adempiuto senza ritardo a quanto in essa statuito;

vista la nota del 20.7.2010, acquisita al protocollo generale dell'Ente il 22.7.2010 al n. 13983, con la quale l'Avv. Maria Laura Di Bello, trasmette al Comune la copia dell'ordinanza con cui è stata definita la Procedura di Esecuzione pendente innanzi il Trib. di Bari – Sez. Dist. di Putignano, che così statuisce: *".....pone il pagamento delle somme dovute spettanti al geom. Siciliano e all'Avv. Tamma, a carico della Provincia di Bari, che rimarrà indenne da tale esborso perché garantita dal Comune di Castellana Grotte come da sentenza di esecuzione";*

che l'Ufficio Contenzioso del Comune, con lettera raccomandata a.r. del 28.7.2010 prot. n. 14310 ha inviato la predetta ordinanza al legale di fiducia avv. Derobertis Lorenzo al fine di acquisire un parere tecnico in merito all'opportunità di esperire eventuali azioni a tutela degli interessi dell'Ente;

vista la nota di riscontro dell'Avv. Derobertis Lorenzo, datata 28.7.2010, acquisita al protocollo generale dell'Ente il 3.8.2010 al n. 14614 con la quale lo stesso rammenta al Comune che: *".....l'Ente può farsi carico di rifondere alla Provincia di Bari esclusivamente le somme necessarie per i lavori indicati nella C.T.U. espletata nell'ambito del giudizio di merito, non già degli accidenti conseguenti alla decisione della Provincia di non eseguire spontaneamente i dicta giudiziali, ovvero ai correlati ritardi e inadempienze dello stesso Ente Provinciale.....in tale ipotesi s'imporrebbe la necessità di appellare tale ordinanza.....";*

ritenuto, pertanto, di autorizzare il Sindaco a proporre appello, in nome e per conto dell'Ente, avverso la predetta ordinanza che definisce il procedimento di esecuzione, al fine di far valere le ragioni del Comune su esposte, e, di demandare al Responsabile del I Servizio, l'adozione di ogni atto successivo e conseguente, ivi compreso l'affidamento dell'incarico della difesa e della rappresentanza legale dell'Ente ad un difensore di fiducia individuato d'intesa con il Sindaco;

ritenuto, altresì, ai fini dell'affidamento dell'incarico della difesa e rappresentanza legale dell'Ente, di dover corrispondere al legale, a norma dell'art. 2234 del Codice Civile, per sue competenze professionali un acconto di € 827,64 oltre CAP e IVA, somma da conteggiarsi in sede di liquidazione della parcella definitiva;

visto il decreto sindacale prot. n. 23492 in data 28.11.2008;

visto il provvedimento sindacale n. 14370 del 7.8.2009;

visto, il D.Lgs. del 18.8.2000 n. 267 recante il Testo Unico delle Leggi in materia di ordinamento degli Enti Locali;

visto il parere tecnico del 1° e quello contabile del 4° Servizio, espressi ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000;

ritenuto di dichiarare il presente provvedimento **immediatamente eseguibile** ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000;

a voti unanimi, legalmente resi e verificati, **con duplice e separata votazione di cui una riguardante l'immediata eseguibilità**;

DELIBERA

1. di autorizzare il Sindaco, in nome e per conto dell'Ente, ad appellare l'ordinanza pronunciata dal Giudice del Trib. di Bari – Sez. Dist. di Putignano, che definisce il Procedimento di Esecuzione instauratosi tra il Comune, i germani Cazzorla e la Provincia di Bari, la quale, tra l'altro, così statuisce: “.....pone il pagamento delle somme dovute spettanti al geom. Siciliano e all'Avv. Tamma, a carico della Provincia di Bari, che rimarrà indenne da tale esborso perché garantita dal Comune di Castellana Grotte come da sentenza di esecuzione”, pervenuta all'Ente con nota a firma dell'Avv. Maria Laura di Bello, datata 20.7.2010, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 13983, quale difensore degli interessi dell'Ente nel giudizio *de quo* e tenuto conto del parere espresso dall'Avv. Derobertis con nota del 28.7.2010, acquisita al protocollo generale dell'Ente il 3.8.2010 al n. 14614;

2. di dare atto che spetta al responsabile del I Servizio, l'adozione degli atti successivi e conseguenti al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000, ivi compreso:

- l'affidamento dell'incarico della difesa e rappresentanza legale dell'Ente ad un legale di fiducia individuato d'intesa col Sindaco;
- l'acquisizione, da parte dell'avvocato al quale è affidata la rappresentanza in giudizio, di un preventivo di massima relativo agli onorari e alle spese che deriveranno dall'espletamento dell'incarico stesso, al fine di predisporre un adeguata copertura finanziaria in sede di impegno di spesa;
- l'impegno di spesa, a tal fine, della somma di € 1.032,90, comprensiva di IVA e CAP c.p.l., a valere quale acconto da corrispondere al legale, con imputazione della stessa sul cap. 124 CODICE SIOPE 1331 epigrafato: “Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti, prestazioni di servizio, ecc.” del bilancio di previsione 2010;

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4° del D.Lgs. n. 267/2000.

Eseguito controllo ortografico

Il Redattore

(Uff. Contenz./D.F.)

Pareri dei responsabili dei servizi (art. 49, c. 1, D.Lgs. 267/2000)

Parere di regolarità tecnica: Sulla scorta dell'istruttoria tecnica espletata in conformità alla normativa, nazionale, regionale e comunitaria, allo Statuto ed ai regolamenti comunali, si esprime parere favorevole alla adozione del provvedimento da parte della Giunta che **COMPOR**TA spesa.

Castellana Grotte, 3.8.2010

Il Responsabile del 1° Servizio

f.to Rag. Renato Contento

Parere di regolarità contabile: Si esprime parere favorevole sotto il profilo della coerenza della deliberazione proposta alla normativa vigente in materia contabile.

Castellana Grotte, 5.8.2010

Il Responsabile del 4° Servizio

f.to Dott.ssa Maria Grazia Abbruzzi

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto

Il Sindaco
f.to prof. Francesco Tricase

Il Segretario Generale
f.todr. Francesco Intini

Registro albo n: 1201

Il presente atto viene affisso in data odierna all'albo pretorio e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi dal 06.08.2010 al 21.08.2010

Castellana Grotte 06.08.2010

Il Responsabile della Pubblicazione
f.to Sig. Angelo Benedetto

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 05/08/2010 in quanto:

X dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4, del D.Lgs. 267/2000);
 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, del D.Lgs. 267/2000).

Castellana Grotte, 06.08.2010

Il Responsabile del procedimento
f.to sig.ra Donata Notarangelo

La presente deliberazione è stata:

- affissa all'albo pretorio il giorno 06.08.2010 e per 15 gg. consecutivi;
- comunicata ai capigruppo consiliari nella medesima data tramite posta elettronica.

Castellana Grotte, ___08/2010

Il Responsabile del procedimento
f.to sig.ra Donata Notarangelo